

# **COMUNE DI VALSOLDA**

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como) Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it C.F. / P.I. 00598360139

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nr. 16/2019

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI (ART.20 DEL D.LGS.175/2016).

L'anno duemiladiciannove il diciannove alle ore 11:40 del mese di Dicembre nella Sede Comunale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT.SSA ANGELA PAGANO, in virtù dei poteri conferitigli con D.P.R. del 12.04.2019 e con l'assistenza del Segretario Comunale dott.ssa Maria Ciraulo.

Assunti i poteri del

#### CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI (art.20 del D.Lqs.175/2016).

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 04.07.2017;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il persequimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi
  1, 2 e 3, T.U.S.P;
- 2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Dato atto che, a norma dell'art. 20 comma 1 e 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), si è provveduto con deliberazione di Giunta Comunale n.71 del 25.09.2018 e del Consiglio Comunale n. 28 del 27.11.2018, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2017;

Dato atto che entro il 31 dicembre 2019, si deve procedere a deliberare la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018;

- Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "A" alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione" rimasto invariato rispetto al piano 2018 (con riferimento al 31.12.2017) già comunicate nel 2018 a CdC e Mef;

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

**Vista** la deliberazione della corte dei conti n.19 del 19 luglio, con particolare riferimento al modello di rilevazione che, opportunamente compilato, diventa l'ALLEGATO A della presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell'art.239, del D.Lgs. 267/2000;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 267/2000;

#### DELIBERA

- 1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta aggiornamento del "piano operative di razionalizzazione";
- 2. di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art.17, D.L. n.90/2014 e

- ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii., tenuto conto di quanto indicato dall'art.21, Decreto correttivo;
- 3. di inoltrare copia della presente alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art.24, co.1 e 3, T.U.S.P. e dall'art.21, Decreto correttivo.
  - 4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Nr. 16 / 2019

Letto, approvato e sottoscritto

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO F.to DOTT.SSA ANGELA PAGANO F.to Dott.ssa Maria Ciraulo

Il Segretario Comunale

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lqs. 267/2000)

sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Valsolda lì, 20-12-2019

Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Maria Ciraulo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Valsolda lì, 20-12-2019

Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Ciraulo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione:

- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267;
- x è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, 18.08.2000, nr. 267.

Valsolda lì, 20-12-2019

Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Maria Ciraulo



# **COMUNE DI VALSOLDA**

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como) Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it C.F. / P.I. 00598360139

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nr. 16/2019

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI (ART.20 DEL D.LGS.175/2016).

L'anno duemiladiciannove il diciannove alle ore 11:40 del mese di Dicembre nella Sede Comunale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT.SSA ANGELA PAGANO, in virtù dei poteri conferitigli con D.P.R. del 12.04.2019 e con l'assistenza del Segretario Comunale dott.ssa Maria Ciraulo.

Assunti i poteri del

#### CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI (art.20 del D.Lgs.175/2016).

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 04.07.2017;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi
  1, 2 e 3, T.U.S.P;
- 2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Dato atto che, a norma dell'art. 20 comma 1 e 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), si è provveduto con deliberazione di Giunta Comunale n.71 del 25.09.2018 e del Consiglio Comunale n. 28 del 27.11.2018, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2017;

Dato atto che entro il 31 dicembre 2019, si deve procedere a deliberare la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018;

- Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "A" alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione" rimasto invariato rispetto al piano 2018 (con riferimento al 31.12.2017) già comunicate nel 2018 a CdC e Mef;

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

**Vista** la deliberazione della corte dei conti n.19 del 19 luglio, con particolare riferimento al modello di rilevazione che, opportunamente compilato, diventa l'ALLEGATO A della presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell'art.239, del D.Lqs. 267/2000;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 267/2000;

#### DELIBERA

- 1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta aggiornamento del "piano operative di razionalizzazione";
- 2. di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art.17, D.L. n.90/2014 e

ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii., tenuto conto di quanto indicato dall'art.21, Decreto correttivo;

- 3. di inoltrare copia della presente alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art.24, co.1 e 3, T.U.S.P. e dall'art.21, Decreto correttivo.
  - 4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Nr.16/ 2019

Letto, approvato e sottoscritto

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT.SSA ANGELA PAGANO

Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Ciraulo

# CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Valsolda lì, 20-12-2019

Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Ciraulo

# CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 comma 3 D.Lqs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione:

- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267;
- $_{x}\,$  è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, 18.08.2000, nr. 267.

Valsolda lì, 20-12-2019

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI (ART.20 DEL D.LGS.175/2016).

la sottoscritta, ACQUAVIVA SIMONA, in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Valsolda, 19-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ACQUAVIVA SIMONA

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI (ART.20 DEL D.LGS.175/2016).

La sottoscritta, ACQUAVIVA SIMONA, in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Valsolda, 19-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ( ACQUAVIVA SIMONA)